

Codice A1617A

D.D. 13 aprile 2026, n. 233

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Demolizione e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Comune di Massino Visconti (NO) - Richiedente: Soc. Forest s.r.l. (P. IVA/C.F. 06827650968). Autorizzazione correlata alla D.D. 387/A1817B/2021 del 11/02/2021.



ATTO DD 233/A1617A/2026

DEL 13/04/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Demolizione e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Comune di Massino Visconti (NO) - Richiedente: Soc. Forest s.r.l. (P. IVA/C.F. 06827650968). Autorizzazione correlata alla D.D. 387/A1817B/2021 del 11/02/2021.

Richiamate:

- l'istanza di autorizzazione pervenuta in data 16/03/2026 prot. n.40962, presentata dalla Soc. Forest s.r.l. (P. IVA/C.F. 06827650968) con sede legale in Milano - Via G. Carducci 32, per l'intervento di demolizione e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Comune di Massino Visconti (NO) su superfici di cui al Fg.5 part 1483 del N.C.T. del Comune di Massino Visconti (NO);
- la precedente autorizzazione D.D. 387/A1817B/2021 del 11/02/2021 scaduta in data 11/02/2026;

Viste:

- la nota prot. n. 35799 del 05/03/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico regionale Novara e Verbania - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Comune di Massino Visconti (NO) su superfici di cui al Fg.5 part 1483 del N.C.T. del Comune di Massino Visconti (NO); ;

- la documentazione integrativa pervenuta in data 26/03/2025.prot. 48797,

Dato atto che:

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Massino Visconti (NO) Fg. 5 part. 1483;

- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di m² 3420 tutta in area non boscata;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto trattasi di modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato 1), pervenuto con nota in data 20/03/2026 prot. n.14202, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Rilevato che

in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- ai sensi dell'art. 8 c. 1 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione ha già costituito, a seguito della precedente autorizzazione di cui alla D.D. 387/A1817B/2021 del 11/02/2021, la cauzione prevista prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte ;
- prima dell'inizio lavori il richiedente dovrà versare il corrispettivo del costo di rimboschimento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della l.r. 45/1989, determinato in Euro 741,80.

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 L.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Soc. Forest s.r.l. (P. IVA/C.F 06827650968) con sede legale in Milano - Via G. Carducci 32, per l'intervento di demolizione e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Comune di Massino Visconti (NO) su superfici di cui al Fg.5 part 1483 del N.C.T. del Comune di Massino Visconti (NO), ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico, redatto in data 19/03/2026, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;

- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n.10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", art. 8 c. 1 "Modifiche alla legge regionale 45/1989".;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Soc. Forest s.r.l. (P. IVA/C.F 06827650968) con sede legale in Milano - Via G. Carducci 32, per l'intervento di demolizione e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Comune di Massino Visconti (NO) su superfici di cui al Fg.5 part 1483 del N.C.T. del Comune di Massino Visconti (NO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nella D.D. 387/A1817B/2021 del 11/02/2021 a cui fa riferimento il verbale geologico redatto in data 19/03/2026.

Di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 24 mesi dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della

direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. parere_geologico.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it - tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

**ISTRUTTORIA ASPETTI GEOLOGICI PER
AUTORIZZAZIONE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO**
(ex L.R. 45/89)

CLASSIFICAZIONE: 13.160.70/VINCIDR_A1817B/A1800/1471/2026C

RIF. FILE: A1817B\Nuova L.R.45-89\VINCOLO IDROGEOLOGICO NO_VB\

MASSINO VISCONTI FOREST SRL

PROPONENTE: FOREST s.r.l.,

COMUNE: MASSINO VISCONTI

PROV.: NO

OGGETTO: Istanza per variante non sostanziale in corso d'opera al progetto per demolizione con ricostruzione di un nuovo edificio residenziale in Via Alto Vergante 2, ai sensi della L.R. 45/89, con Determina Dirigenziale 387/A1817B/2021 del 11/02/2021 e successive varianti

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;
Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;
Legge Regionale 10.02.2009 n. 4;
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31.08.2018, n. 3/AMB;
Legge Regionale 29.10.2015 n. 23;
D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17.01.2018;

- Vista l'istanza e la documentazione progettuale e geologica integrativa pervenuta dal Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord con prot. 35651 in data 06/03/2026;

Premesso che:

1. le opere di demolizione e costruzione dell'edificio sito in via Alto Vergante 2 sono state autorizzate, ex L.R. 45/89, con la Determinazione Dirigenziale n. 387 del 11/02/2021;
2. è già stata effettuata una variante non sostanziale e per la quale il Settore A1617A, considerato che le modifiche progettuali apportate non mutano in alcun modo la sostanza degli interventi precedentemente previsti ed autorizzati, venivano autorizzati i nuovi lavori, confermando la validità della Determinazione Dirigenziale n. 387 del 11/02/2021 e delle relative prescrizioni;
3. la variante progettuale non sostanziale attuale, che consiste nella realizzazione di piccole opere di completamento e rimodellamento del terreno al fine di renderlo più omogeneo ed adeguato allo stato dei luoghi, che comporta un modestissimo aumento dei volumi di sterro pari a 12,18 m³ circa e dei volumi di riporto pari a circa 62,86 m³, senza incremento di superfici trasformate;
4. l'istruttoria eseguita ai sensi della L.R. n. 45 del 09/08/1989, a seguito delle ultime modifiche, ha consentito di considerare esaustiva la documentazione tecnica presentata;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it - tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

5. le modifiche apportate permettono di considerare del tutto pertinenti ed ancora necessarie le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 387 del 11/02/2021, senza l'esigenza di apportarne di ulteriori.

Tutto ciò premesso, considerato che le ultime modeste modifiche progettuali in variante apportate non mutano in alcun modo la sostanza degli interventi precedentemente previsti ed autorizzati e considerato che allo stato attuale non emergono elementi ostativi,

SI RITIENE

che, esclusivamente sotto l'aspetto geologico, possa essere autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 89, n. 45, ad effettuare le modeste modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie all'Azienda FOREST s.r.l., nel rispetto delle prescrizioni già contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 387 del 11/02/2021, senza l'esigenza di apportarne di ulteriori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Data:
19/03/2026

Dott.Geol. Paolo Semino
tel: 011-432-0837
mail: paolo.semino@regione.piemonte.it

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro SPANO'

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)